

Con l'ordinanza n. **40236** del **2 ottobre 2019** la Corte di cassazione conferma alcuni principi già consolidati in relazione ai reati di:

- 1) scarico di acque reflue industriali non autorizzato, sanzionato dall'art. 137 d.lgs. 152/2006,
 - 2) deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006
- connessi all'attività di lavorazione degli agrumi svolta a livello industriale.

Il caso

Nella vicenda esaminata dalla suprema Corte, l'amministratore unico di una S.r.l. dedita alla lavorazione degli agrumi, veniva condannato sia in primo grado sia in appello per i reati sopra menzionati, per avere scaricato i reflui dell'attività di lavorazione degli agrumi e per avere depositato in modo incontrollato gli scarti di lavorazione (c.d. "pastazzo") provenienti dalla medesima attività svolta a livello industriale.

Le censure mosse dalla difesa del ricorrente erano così articolate:

- 1) la sussistenza del reato di scarico di acque reflue non autorizzato (art. 137 d.lgs. 152/2006) andava esclusa, perché in sede di sopralluogo effettuato dalle autorità competenti i macchinari di lavorazione non erano in funzione, con la conseguenza che il deflusso di acqua all'interno delle condutture fognarie aveva natura occasionale ed era estraneo all'attività produttiva dello stabilimento.
- 2) il reato di deposito incontrollato (art. 256 comma 2 d.lgs. 152/2006) non era integrato perché il c.d. "pastazzo" rinvenuto sul terreno non era un **rifiuto** bensì un **sottoprodotto** con proprietà fertilizzanti.

La sentenza

La Corte di cassazione **dichiara inammissibile** il ricorso e conferma la sentenza di condanna per entrambi i reati.

1) Per quanto riguarda lo scarico non autorizzato di acque reflue industriali, la Corte giudica inconferente l'argomento relativo alla sospensione del funzionamento dell'impianto nel momento in cui si è svolto il sopralluogo. Infatti, alcune circostanze, quali il rumore prodotto dallo scolo dell'acqua e la presenza di reflui stagnanti nella vasca di lavorazione, rilevate nel momento del sopralluogo, sono sufficienti a provare il deflusso delle acque nella rete fognaria comunale.

La suprema Corte precisa che la disposizione sanzionatoria di cui all'art. 137 d.lgs. 152/2006 persegue lo scopo di limitare il decorso di reflui industriali nel sistema fognario, a tutela dell'integrità dell'ambiente e, in particolare, delle risorse idriche. Per tale ragione è prescritta un'autorizzazione, in assenza della quale il reato è integrato, **a prescindere dal fatto che nel momento dell'accertamento i macchinari di lavorazione dell'impianto siano o meno in funzione.**

2) La Corte di cassazione non accoglie neppure gli argomenti a sostegno della qualificazione del c.d. "pastazzo" di agrumi come sottoprodotto anziché come rifiuto. Infatti, è stato più volte precisato, sia in sede di merito sia di legittimità, che gli scarti di lavorazione sono qualificati come sottoprodotto -definito dall'art. 184 *bis* d.lgs. 152/2006-, soltanto se possono essere concretamente riutilizzati senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Nel caso del c.d. "pastazzo", il riutilizzo sarebbe connesso alle sue proprietà fertilizzanti, che tuttavia vanno escluse nel caso di specie, a causa dell'avanzato stato di decomposizione e di ammuffimento dello stesso, tali da renderlo inutilizzabile.

